

	COMUNE DI VANZAGHELLO	C.C.	4	20/03/2023
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **ORDINARIA**, seduta pubblica di 1[^] Convocazione.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **marzo** con inizio alle ore **venti** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GATTI Arconte - Presidente	Sì
2. ZARA Edoardo - Consigliere	Sì
3. MIRIANI Martina - Consigliere	Sì
4. GATTI Emanuele - Consigliere	Sì
5. VALCESCHINI Federico - Consigliere	Sì
6. GIUGLIANO Doris - Assessore	Sì
7. GIUDICI Simona - Assessore	Sì
8. ZARA Claudio - Assessore	Sì
9. GRIGOLON Francesco - Vice Sindaco	Sì
10. GUALDONI Gian Battista - Consigliere	Sì
11. MONTAGNANA Danilo - Consigliere	Sì
12. CAZZOLA Elisa - Consigliere	Sì
13. RIVOLTA Maurizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Daniela SACCO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Arconte GATTI**- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI VANZAGHELLO
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 20/03/2023

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegati;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale della seduta;

Visto l'esito della votazione come segue: con voti n. 9 favorevoli (Gatti A., Zara E., Miriani, Gatti E., Valceschini, Giugliano, Giudici, Zara C., Grigolon,) e n. 4 voti contrari (Gualdoni, Montagnana, Cazzola e Rivolta) espressi per alzata di mano dai 13 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 13 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

Successivamente, onde assicurare la piena funzionalità dell'azione amministrativa locale, con voti n. 9 favorevoli (Gatti A., Zara E., Miriani, Gatti E., Valceschini, Giugliano, Giudici, Zara C., Grigolon,) e n. 4 voti contrari (Gualdoni, Montagnana, Cazzola e Rivolta) espressi per alzata di mano dai 13 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 13 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Arconte GATTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Dott.ssa Daniela SACCO

ALLEGATO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

Responsabile: Dott.ssa Cristina Angela COSTANZO

Ufficio: CONTABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- l'art 52, comma 1 del D.lgs 446/97 il quale stabilisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- l'art. 53 comma 16, della Legge n. 338/2000 il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,(...)”*;

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 la quale proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento al 30/04/2023;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 23/03/2022 e le successive modifiche approvate nella presente seduta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2022 avente ad oggetto *“TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF 2022 – 2025”*. con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2023;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Rilevato che per la predisposizione delle tariffe TARI anno 2023 si fa riferimento alla colonna dei costi rappresentati nel PEF 2022-2025, annualità 2023;

Tenuto conto che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 - della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

Visto L'ART. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che, con delibera n363/2021/R/RIF (MTR-2) ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR- 2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata sulla base di tale piano in € 792.264,23 risulta pari al 100%;

Considerato che nel piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI anno 2023:

- a) La ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) La suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) La determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc, Kd per le utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

Dato atto che sono state determinate le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Preso atto che in data 07/03/2023 a mezzo PEC (Prot. 2379) il Consorzio dei Navigli ha trasmesso l'articolazione tariffaria per l'anno 2023, determinata sulla base delle entrate del PEF 2023/2025;

Ritenuto pertanto, di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti K e le tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica come riportato nell'allegato "A";

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2020, N. 267, come da richiami effettuati;

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

PROPONE

alla Consiglio Comunale di deliberare:

Di approvare l'articolazione tariffaria (Allegato A) per l'anno 2023 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che con il PEF 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2022, sono state quindi già determinate le entrate tariffarie da considerare per l'articolazione tariffaria 2023.

Di stabilire che il medesimo provvedimento sia trasmesso al Consorzio dei Navigli Ente Gestore del servizio e tassa rifiuti;

Di trasmettere, entro il termine di scadenza fissato dalla normativa, la presente deliberazione al Portale del MEF;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2020, N. 267.